



**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI  
IN OTTEMPERANZA AL DECRETO PRESIDENZIALE DEL T.A.R.  
LAZIO, SEDE DI ROMA, SEZ. IV, N.REG.PROV.PRES. 4901/2022  
RESO NEL GIUDIZIO N.R.G. 13154/2021**

i sottoscritti prof. avv. Ignazio Lagrotta (PEC: lagrotta.ignazio@avvocatibari.legalmail.it – C.F. LGR GNZ 69P 14G 942M), avv. Emilia Straziuso (PEC: straziuso.emilia@avvocatibari.legalmail.it – C.F. STR MLE 71S 56G 942P) e avv. Paolo Clemente (PEC: p.clemente@legalmail.it - C.F. CLM PLA 84D 19F 052R), difensori congiuntamente e disgiuntamente del dott. **GIUSEPPE ELIA** (C.F. LEIGPP86P03A662I), nato a Bari (BA) il 3 settembre 1986 ed residente in Bitonto (BA), alla Via Giuseppe Garibaldi, n. 36, come da mandato in atti nel giudizio proposto nell'interesse di quest'ultimo ricorrente dinanzi al T.A.R. RM, Sez. IV, contraddistinto dal N.R.G. 13154/2021, **in ossequio a quanto statuito dal Presidente del Sez. IV, del T.A.R. RM, con il decreto Reg. Prov. Presid. n. 4901, pubblicato in data 27 marzo 2022, reso nel giudizio N.R.G. 13154/2021,**

**AVVISANO CHE**

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sez. IV;
- il ricorso ha il N.R.G. indicato di seguito: 13154/2021;
- il ricorso è stata presentato contro:
  - **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;
  - **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
  - **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM** in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;



- **FORMEZ PA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Generale dello Stato;
- il ricorso è stato notificato anche ad un potenziale controinteressato, ravvisato nella persona del dott. dott. Ivan Alaimo, non costituito in giudizio;
- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i candidati collocati nella graduatoria definitiva del 14 giugno 2022, m\_dg.DOG.14/06/2022.0008810.ID, di approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilatrecentoventinove posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta, (G.U. n. 59 del 26 luglio 2019), di cui n. 2242 (duemiladuecentoquarantadue) funzionari giudiziari da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, n. 39 (trentanove) funzionari amministrativi da inquadrare nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, n. 20 (venti) funzionari dell'organizzazione e delle relazioni da inquadrare nei ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e n. 28 (ventotto) funzionari dell'organizzazione da inquadrare nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (codici concorso F/MG e FO/MG);
- con il ricorso è stata censurata l'esito della prova selettiva scritta, in relazione allo specifico quesito n. 53, chiedendo l'ammissione, con riserva, alla prova orale.
- la richiesta misura cautelare è stata concessa e, con ordinanza cautelare n. 177/2022 del 14 gennaio 2022, l'Ecc.mo TAR ha così statuito: *“la prospettazione del ricorrente in ordine alla possibilità di più risposte esatte in merito al quesito n. 53 **appare plausibile**, anche alla luce della documentazione prodotta (non oggetto di specifica contestazione da parte dell'Amministrazione resistente) **che supporta la tesi della correttezza della risposta fornita dal candidato** al quesito in discussione”*;



- l'odierno ricorrente, in esecuzione dell'ordinanza, ha nel frattempo sostenuto la prova orale con esito **tuttavia in maniera del tutto inspiegabilmente non è stato inserito nella graduatoria definitiva validata dal RIPAM e approvata dal Ministero della Giustizia in data 14 giugno 2022;**
- con istanza di annullamento in autotutela del 16 giugno 2022 è stato richiesto all'Amministrazione odierna resistente di rivedere tale decisione dando corretta e piena esecuzione al citato *dictum* cautelare; tuttavia quest'ultima richiesta è rimasta priva di ogni riscontro.
- in data 23 giugno 2022, pertanto, si è proceduto alla notifica di un'istanza, ai sensi dell'art. 59 c.p.a., per la integrale e corretta esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 177/2022, con richiesta di decreto inaudita altera parte in ragione della circostanza che il mancato inserimento in graduatoria precludeva all'odierno ricorrente di poter indicare la preferenza delle sedi in base alla posizione assunta in graduatoria come previsto dagli art. 11, comma 4, e 14, comma 3, del Bando di concorso in questione.
- con decreto n. 4082/2022 del 24 giugno 2022 il Presidente Roberto Politi ha accolto la richiesta di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. disponendo l'ammissione del ricorrente *alla indicazione delle sedi in ordine di preferenza;*
- ciononostante, ad oggi, in manifesta violazione della statuizione di codesto Ecc.mo TAR non è stata consentito al ricorrente di poter procedere alla scelta della sede attraverso la procedura telematiche che si è aperta il 1° luglio u.s. e si chiuderà il 12 luglio 2022;
- nel contempo, al fine di mantenere l'interesse al ricorso si è reso necessario impugnare, per illegittimità propria e derivata, la graduatoria finale del concorso, e l'odierno ricorrente, visto il gran numero di potenziali controninteressati, ha chiesto l'autorizzazione a procedere con pubblici proclami che è stata concessa con il citato decreto presidenziale del TAR, RM, N.R.G. 4901/2022;

- con il ricorso introduttivo contraddistinto dal NRG 13154/2021 sono stati impugnati i seguenti atti:

- *“nei limiti dell’interesse dell’odierno ricorrente, dell’elenco, pubblicato in data 15 ottobre 2021, dei candidati ammessi alle prove orali del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2329 posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell’area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione Valle d’Aosta” nella parte in cui non contiene anche il suo nominativo e della decisione della Commissione di concorso de qua di escluderlo per inidoneità dalla selezione pubblica de qua;*

- *di ogni comunicazione inviata all’odierno ricorrente relativa all’esclusione dal concorso de quo;*

- *ove occorra, nei limiti dell’interesse, del quesito a risposta multipla contraddistinto dal **n. 53** avente il seguente contenuto: “is there ... milk left?” e delle tre risposte “any” “many” e “much” per la non univocità delle risposte indicare in quanto almeno due appaiono manifestamente corrette; nello specifico, in relazione sempre a tale quesito della decisione della Commissione di concorso de qua di ritenere inesatta la risposta **“much”**;*

- *ove occorrer possa, e nei limiti dell’interesse, dell’art. 7, rubricato “Prova scritta”, del Bando di concorso in questione; nello specifico dell’art. 7, punto 3, del Bando di concorso de quo nella parte in cui prevede, testualmente, che: “La prova, che sarà gestita con procedura analoga a quella della preselettiva, si intende superata se saranno raggiunti i seguenti punteggi minimi: - 14/20 per la prima parte della prova; - 3,5/5 per la seconda parte della prova; - **3,5/5 per la terza parte della prova**”;*

- *ove occorra, nei limiti dell’interesse, per l’annualamento e/o invalidazione del Regolamento ex art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 di cui all’art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 ove sono stati stabiliti i livelli di conoscenza della lingua inglese, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando di concorso in questione;*

- ove occorra, sempre nei limiti dell'interesse, dei verbali della Commissione di concorso, allo stato non conosciuti, della seduta nel quale si è proceduto alla correzione dell'elaborato della prova scritta dell'odierno ricorrente;

- di tutti gli altri atti presupposti e connessi, anche se non conosciuti, direttamente collegati e/o conseguenti ai provvedimenti impugnati con espressa riserva di motivi aggiunti;

- nonché del diniego implicito formatosi sull'istanza in autotutela dell'11 novembre 2021”.

#### ***e per la declaratoria***

*del diritto dell'odierno ricorrente ad essere ritenuto idoneo e ad essere ammesso alle prove orali del concorso in questione.*

- con i motivi aggiunti, notificati in data 5 luglio 2022, sono stati impugnati, previa sospensiva, gli atti di seguito indicati:

- “quanto al presente ricorso per motivi aggiunti: dell'atto del 14 giugno 2022, m\_dg.DOG.14/06/2022.0008810.ID, di approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilatrecentoventinove posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta, (G.U. n. 59 del 26 luglio 2019), di cui n. 2242 (duemiladuecentoquarantadue) funzionari giudiziari da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, n. 39 (trentanove) funzionari amministrativi da inquadrare nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, n. 20 (venti) funzionari dell'organizzazione e delle relazioni da inquadrare nei ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e n. 28 (ventotto) funzionari dell'organizzazione da inquadrare nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (codici concorso F/MG e FO/MG);

#### ***e per la declaratoria***

*del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato vincitore del concorso in questione avendo superato le prove orali”;*

- i motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati.

**I. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2 BIS, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE, CORRETTEZZA E LEALE COLLABORAZIONE TRA CITTADINO E P.A. – VIOLAZIONE DELL'ART. 1175 E 1375 C.C. - VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO DEGLI ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO PUBBLICO IN QUESTIONE - ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO – CONTRADDITTORIETA' – ILLOGICITA' MANIFESTA – ARBITRARIETA'.**

Con il primo motivo di ricorso è stata censurata la mancata ammissione dell'odierno ricorrente a sostenere la prova orale.

Egli pur avendo risposto correttamente a 7 domande su 10 previste per la lingua inglese (avendone omessa una sola risposta e sbagliate due) non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento prevista per la lingua inglese di 3,5/5 e fissata dall'art. 7, comma 3, del Bando di concorso in questione.

Il punteggio finale totalizzato in inglese è stato di 3,20 con uno scarto di appena **0,30** rispetto al punteggio soglia.

Ebbene, più nello specifico, con riferimento al quesito a risposta multipla n. 53 del questionario sottoposto all'odierno ricorrente, è stato censurato che quest'ultimo, così come formulato, è sicuramente ambiguo in quanto consente, oltre alla risposta individuata come corretta dalla Commissione di concorso, di ritenere corretta anche un'ulteriore risposta che è proprio quella scelta dall'odierno ricorrente!

In buona sostanza, il **quesito n. 53 relativo alla lingua inglese**, sottoposto il giorno 13 ottobre 2021, I turno delle 8.30 a.m. ha chiesto all'odierno ricorrente di completare la seguente frase interrogativa, testualmente, “*is there ... milk left?*”, scegliendo tra le seguenti tre soluzioni: “any”, “many” e “much”.



**Ad avviso della Commissione di concorso *de qua* era da ritenersi corretta la sola risposta: “any”.**

L’odierno ricorrente ha indicato la risposta “*much*” e tale risposta è stata considerata inesatta.

Sennochè, come evidenziato anche con istanza in autotutela dell’11 novembre 2021, l’odierno ricorrente contesta la decisione della commissione in quanto la previsione della sola risposta “*any*” come corrente è erronea: “*much*”, al pari di “*any*”, è anch’esso un **quantificatore utilizzato nelle frasi negative ed interrogative ed in presenza di sostantivi non numerabili (come milk, tea, sugar, oil, bread, water)**. Sul punto, pertanto, è stato censurato l’evidente difetto di istruttoria e di individuazione della regola grammaticale nello specifico caso in esame da parte dell’Amministrazione resistente *de qua*.

\* \* \*

**II. VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1, COST. - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994 DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO – VIOLAZIONE DELL’ART. 37 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO – CONTRADDITTORIETA’ – ILLOGICITA’ MANIFESTA – ARBITRARIETA’.**

Con il secondo motivo di ricorso è stata censurata, in via diretta e derivata, la mancata ammissione dell’odierno ricorrente a sostenere la prova orale, quale conseguenza diretta e derivata, dell’illegittimità dell’art. 7, punto 3, del Bando di concorso, che prevede la c.d. “sottosglia” per la prova inglese, per palese violazione dell’art. 7 del citato d.P.R. n. 487 del 1994 in virtù della ragioni di seguito indicate.



(i) In primo luogo, l'art. 7 del d.P.R. n. 487/1994 prevede, testualmente, che “*Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente*”.

Nessun altro ulteriore sbarramento è definito dalla disposizione in questione.

(ii) In secondo luogo, per quel che qui rileva, e con riferimento alla specifica posizione dell'odierno ricorrente, si censura l'ulteriore soglia di 3,5/5 prevista per l'inglese sotto il profilo dell'eccesso di potere per evidente sviamento di tale previsione, contraddittoria e sproporzionata in ragione dell'elevato grado di conoscenza della lingua inglese richiesto in relazione al profilo professionale in concorso: funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.

\* \* \*

Alla luce di questi motivi è stato chiesto al T.A.R. adito:

**“P.Q.M.**

*il dott. GIUSEPPE ELIA, come in atti ut supra rappresentato e difeso, nei limiti dell'interesse, previa concessione di idonea misura cautelare, chiede l'annullamento degli atti impugnati della procedura concorsuale de qua.*


*Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine agli onorari ed alle spese di giudizio oltre accessori di legge”.*

- Si indicato, altresì, di seguito, in estrema sintesi, i motivi di ricorso riproposti e/o proposti con l'atto di motivi aggiunti notificato in data 5 luglio 2022.

\* \* \*

**I.BIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2 BIS, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE, CORRETTEZZA E LEALE COLLABORAZIONE TRA CITTADINO E P.A. – VIOLAZIONE DELL'ART. 1175 E 1375 C.C. - VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO -**

8



**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO DEGLI ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO PUBBLICO IN QUESTIONE - ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO – CONTRADDITTORIETA’ – ILLOGICITA’ MANIFESTA – ARBITRARIETA’ – ILLEGITTIMITA’ PROPRIA E DERIVATA (I° MOTIVO DI RICORSO).**

È stato riproposto il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio.

**\* \* \***

**II.BIS. VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1, COST. - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994 DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO – VIOLAZIONE DELL’ART. 37 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO – CONTRADDITTORIETA’ – ILLOGICITA’ MANIFESTA – ARBITRARIETA’ - ILLEGITTIMITA’ PROPRIA E DERIVATA (II° MOTIVO DI RICORSO).**

È stato riproposto il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio.

**\* \* \***

**III. VIOLAZIONE DELL’ORDINE DEL GIUDICE – VIOLAZIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE – ELUSIONE E NON CORRETTA ESECUZIONE DELL’ORDINANZA N. 177/2022 - VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1, COST. - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241.**

Con terzo motivo è stata censurata la mancata inclusione in graduatoria del ricorrente rileva anche come profilo autonomo di ulteriore illegittimità della graduatoria finale per i motivi enucleati in rubrica.



Il dott. GIUSEPPE ELIA a seguito dell'ordinanza n. 177 del 14 gennaio 2022 di codesto Ecc.mo TAR è stato ammesso con riserva allo svolgimento della prova orale, come da convocazione a mezzo pec protocollo U-005612/2022 del 20/01/2022 (*cf.* doc. n. 4 dell'Indice n. 7 del 23 giugno 2022).

In data 11 febbraio 2022 alle ore 9 l'odierno istante ha sostenuto, con esito positivo, la prova orale conseguendo un punteggio pari a 25/30 superando, dunque, la soglia minima di 21/30.

Il punteggio complessivo raggiunto dal Dott. Elia è, pertanto, di 50,05 e gli consente di essere annoverato tra i vincitori del concorso collocandosi tra il 1629° ed il 1638° posto in graduatoria (prova scritta 25,05, con il riconoscimento della domanda corretta oggetto del giudizio, e 25 prova orale).

A tutti gli effetti, quindi, l'odierno ricorrente ha un interesse giuridicamente qualificato ad impugnare anche la graduatoria finale e a figurare tra i vincitori del concorso in questione nella graduatoria definitiva ed altresì a vedersi conteggiata la risposta ritenuta corretta con l'ordinanza cautelare in questione che deve assicurare interinalmente gli effetti della decisione finale onde evitare il cristallizzarsi di una situazione incompatibile con il successivo accoglimento del ricorso.

Con tale scelta, altresì, viene precluso all'odierno istante la possibilità di poter godere, in relazione alla posizione guadagnata in graduatoria, di esercitare la preferenza espressa nella scelta della sede all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, così come previsto dagli art. 11, comma 4, e 14, comma 3, del Bando di concorso in questione.

\* \* \*

Alla luce di questi motivi, con i motivi aggiunti, è stato chiesto al T.A.R. adito:

**“P.Q.M.**



*il dott. GIUSEPPE ELIA, come in atti ut supra rappresentato e difeso, nei limiti dell'interesse, previa concessione di idonea misura cautelare, chiede l'annullamento degli atti impugnati della procedura concorsuale de qua.*

*Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine agli onorari ed alle spese di giudizio oltre accessori di legge”.*

- Di seguito si riporta il ricorso introduttivo e l'atto di motivi aggiunti nella loro versione integrale:

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA  
R I C O R S O**

*per il dott. GIUSEPPE ELIA (C.F. LEIGPP86P03A662I), nato a Bari (BA) il 3 settembre 1986 ed residente in Bitonto (BA), alla Via Giuseppe Garibaldi, n. 36, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dal prof. avv. Ignazio Lagrotta (PEC: lagrotta.ignazio@avvocatibari.legalmail.it – C.F. LGR GNZ 69P 14G 942M), dall'avv. Emilia Straziuso (PEC: straziuso.emilia@avvocatibari.legalmail.it – C.F. STR MLE 71S 56G 942P) e dall'avv. Paolo Clemente (PEC: p.clemente@legalmail.it - C.F. CLM PLA 84D 19F 052R), che espressamente autorizzano le comunicazioni al n. fax 080/5751908, ai fini del presente giudizio domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: lagrotta.ignazio@avvocatibari.legalmail.it e solo in caso di malfunzionamento di quest'ultimo indirizzo p.e.c. presso lo Studio del primo in Roma (RM) alla Via Lovanio, n. 16 sc. B), come da mandato in calce al presente atto;*

**(ricorrente)**

**c o n t r o**


- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore;
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore;
- **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM** in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore;
- **FORMEZ PA** in persona del legale rappresentante pro tempore;

*(amministrazione resistenti)*

**per l'annullamento,**

**previa adozione di idonee misure cautelari di sospensione.**

- nei limiti dell'interesse dell'odierno ricorrente, dell'elenco, pubblicato in data 15 ottobre 2021, dei candidati ammessi alle prove orali del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2329 posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta" nella parte in cui non contiene anche il suo nominativo e della decisione della Commissione di concorso de qua di escluderlo per inidoneità dalla selezione pubblica de qua;
- di ogni comunicazione inviata all'odierno ricorrente relativa all'esclusione dal concorso de quo;
- ove occorra, nei limiti dell'interesse, del quesito a risposta multipla contraddistinto dal **n. 53** avente il seguente contenuto: "is there ... milk left?" e delle tre risposte "**any**" "**many**" e "**much**" per la non univocità delle risposte indicare in quanto almeno due appaiono manifestamente corrette; nello specifico, in relazione sempre a tale quesito della decisione della Commissione di concorso de qua di ritenere inesatta la risposta "**much**";
- ove occorrer possa, e nei limiti dell'interesse, dell'art. 7, rubricato "Prova scritta", del Bando di concorso in questione; nello specifico dell'art. 7, punto 3, del Bando di concorso de quo nella parte in cui prevede, testualmente, che: "La prova, che sarà gestita con procedura analoga a quella della preselettiva, si intende superata se saranno raggiunti i seguenti punteggi minimi: - 14/20 per la prima parte della prova; - 3,5/5 per la seconda parte della prova; - **3,5/5 per la terza parte della prova**";
- ove occorra, nei limiti dell'interesse, per l'annullamento e/o invalidazione del Regolamento ex art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 di cui all'art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 ove sono stati stabiliti i livelli di conoscenza della lingua inglese, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando di concorso in questione;
- ove occorra, sempre nei limiti dell'interesse, dei verbali della Commissione di concorso, allo stato non conosciuti, della seduta nel quale si è proceduto alla correzione dell'elaborato della prova scritta dell'odierno ricorrente;
- di tutti gli altri atti presupposti e connessi, anche se non conosciuti, direttamente collegati e/o conseguenti ai provvedimenti impugnati con espressa riserva di motivi aggiunti;



- nonché del diniego implicito formatosi sull'istanza in autotutela dell'11 novembre 2021.

### **e per la declaratoria**

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere ritenuto idoneo e ad essere ammesso alle prove orali del concorso in questione.

**.\*.\*.\*.\***

### **PREMESSE IN FATTO**

- 1. Il dott. GIUSEPPE ELLA ha presentato formale istanza di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, meglio emarginato in epigrafe al presente atto, per il profilo professionale Codice F/MG.*
- 2. Dopo aver superato la fase preselettiva, il giorno 13 ottobre 2021, ha svolto la fase selettiva scritta, prevista dall'art. 7 del Bando di concorso, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla.*
- 3. Per quel che qui maggiormente rileva, questa seconda prova, è stata articolata in una parte volta a verificare le conoscenze nelle materie di seguito indicate: diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale, ordinamento penitenziario (legge 354/1975, decreto del Presidente della Repubblica 230/2000 e decreto legislativo 121/2018); una parte volta a verificare le conoscenze relative alle tecnologie informatiche ed un'altra parte volta a saggiare la conoscenza della lingua inglese dei candidati.*
- 4. Ai sensi dell'art. 7, punto 2, del Bando di concorso, alla suddetta prova scritta è stata prevista l'assegnazione di massimo di n. 30 punti così articolato: fino ad un massimo di 20 punti per la prima parte della prova; fino ad un massimo di 5 punti per la seconda parte della prova; fino ad un massimo di 5 punti per la terza parte della prova.*
- 5. Ai sensi del successivo punto 3, dell'art. 7 del Bando in questione, è stato altresì ulteriormente specificato che la prova si intenderà superata ove il candidato avrà raggiunto o superato le seguenti soglie di sbarramento: 14/20 per la prima parte della prova; 3,5/5 per la seconda parte della prova; 3,5/5 per la terza parte della prova inglese.*
- 6. All'esito della correzione l'odierno istante ha conseguito un punteggio complessivo di 24,40, ben più alto della soglia di 21/30 necessaria per il suo superamento e per l'ammissione alla prova orale.*
- 7. Tuttavia, egli non è stato ammesso agli orali non avendo superato la soglia di sbarramento di punti 3,5/5, pur avendo risposto correttamente a 7 domande su 10, prevista per la lingua inglese.*

8. *Il punteggio finale in inglese da egli conseguito è stato di 3,20 con uno scostamento di appena 0,30 punti rispetto al punteggio soglia (3,50).*
9. *Tra l'altro, per quel che maggiormente rileva in relazione al quesito n. 53 di lingua inglese, sottoposto il giorno 13 ottobre 2021, I turno delle 8.30 a.m. e, precisamente, "is there ... milk left?", sono state previste tre risposte "any" "many" e "much" delle quali ad avviso della Commissione di concorso de qua, "any" era da ritenersi la sola risposta esatta.*
10. *L'odierno ricorrente ha indicato, invece, la risposta "much" ed è stata considerata inesatta con conseguente mancato raggiungimento del punteggio minimo di 3,5/5 richiesto per l'ammissione agli orali.*
11. *Sennochè, tra le risposte indicate appaiono manifestamente corrette sia quella "any" individuata dalla Commissione che quella "much" indicata dal ricorrente in quanto "much", al pari di "any", è un quantificatore utilizzato nelle frasi negative ed interrogative ed in presenza di sostantivi non numerabili (come milk, tea, sugar, oil, bread, water) (cfr. parere tecnico di una docente di lingua inglese nonché esaminatrice Cambridge rilasciato in proposito).*
12. *Ne consegue, stante la non univocità delle risposte indicate nel test a risposta multipla, quantomeno con riferimento al quesito n. 53, che la decisione di ritenere non corretta quella indicata dal ricorrente è sicuramente illegittima.*
13. *Con istanza in autotutela dell'11 novembre 2021, pertanto, l'odierno ricorrente ha evidenziato all'Amministrazione tali circostanze ed ha richiesto l'attribuzione del relativo punteggio (0,50+0,15) come risposta valida al pari di "any" ed ammissione alla fase orale con ricalcolo del punteggio finale (punteggio complessivo non più di 24,40 ma di 25,05)*
14. *Tale richiesta è rimasta, allo stato, priva di riscontro e, pertanto, l'odierno ricorrente si vede, suo malgrado, costretto a proporre ricorso chiedendo l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati per i seguenti*

#### **MOTIVI IN DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2 BIS, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE, CORRETTEZZA E LEALE COLLABORAZIONE TRA CITTADINO E P.A. – VIOLAZIONE DELL'ART. 1175 E 1375 C.C. - VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO**

**AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO DEGLI ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO PUBBLICO IN QUESTIONE - ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO – CONTRADDITTORIETA’ – ILLOGICITA’ MANIFESTA – ARBITRARIETA’.**

*I.1. L’odierno ricorrente non è stato ammesso alla prova orale in quanto non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento prevista per la lingua inglese di 3,5/5 e fissata dall’art. 7, comma 3, del Bando di concorso in questione.*

*Egli pur avendo risposto correttamente a 7 domande su 10 previste per la lingua inglese (avendone omessa una sola risposta e sbagliate due) non ha raggiunto la soglia minima richiesta per il superamento della prova scritta.*

*Il punteggio finale totalizzato in inglese è stato di 3,20 con uno scarto di appena **0,30** rispetto al punteggio soglia.*

*I.1.1. A tal proposito, ai fini del contestualizzazione dell’interesse dell’odierno ricorrente alla proposizione del presente motivo e della prova di resistenza è utile evidenziare, sin d’ora, che è sufficiente che la risposta al quesito n. 53 sia considerata corretta per consentire al ricorrente di superare la soglia di sbarramento con conseguente ammissione all’orale.*

*Ebbene, più nello specifico, con riferimento al quesito a risposta multipla n. 53 del questionario sottoposto all’odierno ricorrente, preme evidenziare sin d’ora, che quest’ultimo, così come formulato, è sicuramente ambiguo in quanto consente, oltre alla risposta individuata come corretta dalla Commissione di concorso, di ritenere corretta anche un’ulteriore risposta che è proprio quella scelta dall’odierno ricorrente!*

*In buona sostanza, il quesito n. 53 relativo alla lingua inglese, sottoposto il giorno 13 ottobre 2021, I turno delle 8.30 a.m. (cfr. **doc. all. n. 2**) ha chiesto all’odierno ricorrente di completare la seguente frase interrogativa, testualmente, “is there ... milk left?”, scegliendo tra le seguenti tre soluzioni: “any”, “many” e “much”.*

***Ad avviso della Commissione di concorso de qua era da ritenersi corretta la sola risposta: “any”.***

*L’odierno ricorrente ha indicato la risposta **“much”** e tale risposta è stata considerata inesatta.*

*Sennochè, come evidenziato anche con istanza in autotutela dell’11 novembre 2021, l’odierno ricorrente contesta la decisione della commissione in quanto la previsione della sola risposta “any” come corrente è erronea: **“much”**, al pari di **“any”**, è anch’esso un quantificatore utilizzato nelle frasi negative ed interrogative ed*

*in presenza di sostantivi non numerabili (come milk, tea, sugar, oil, bread, water). Sul punto, pertanto, deve essere censurato l'evidente difetto di istruttoria e di individuazione della regola grammaticale nello specifico caso in esame da parte dell'Amministrazione resistente de qua per le ragioni di seguito indicate.*

*Riguardo alla correttezza della risposta data dall'odierno ricorrente è stato interpellato un esperto in materia che ha espresso il seguente motivato parere, testualmente: "Any, many, much sono quantificatori, c.d. "quantifiers", cioè parole anteposte ad un sostantivo per dare delle informazioni riguardo alla quantità e rispondo alla domanda "quanto"? e "quanti"? Essi sono molteplici e, quindi, risulta difficile utilizzarli, soprattutto se possiedono significati simili. Alcuni denotano grandi quantità, piccole quantità altra la sufficienza e le quantità indefinite. Il loro utilizzo varia in base al sostantivo che precedono se numerabili (countable) o non numerabile (uncountable). I countable sono i sostantivi numerabili, cioè quelli che si possono contare, davanti ai quali si può mettere un numero; gli uncountables sono i sostantivi non numerabili, cioè quelli che non si possono contare, davanti ai quali, invece, non si può mettere un numero come riso, latte, zucchero, ecc. Del latte (milk) si possono contare i litri o i bicchieri ma non il latte come liquido.*

*Any lo si utilizza abbinato a sostantivi non numerabile o anche numerabile e plurali, in frasi negative e interrogative. Al pari di any anche much è usato nelle frasi negative o interrogative ma solo con riferimento a sostantivi non numerabile (uncountables) come milk, rice, hope (is there much hope? C'è molta speranza? is there much information? Ci sono molte informazioni?) Invece, many è usato nelle frasi interrogative con sostantivi numerabili (countables) al plurale.*

*Alla luce di quanto affermato applicando le su esposte coordinate grammaticali al quesito in oggetto (53) deve concludersi che a completamento della domanda "is there ... milk left? **può essere abbinata quale risposta corretta sia "any" sia "much", di certo non "many" non essendo il latte un sostantivo numerabile. (...)** (cfr. parere del 18 ottobre 2021, del Consulente di parte, docente di lingua inglese nonché esaminatrice Cambridge).*

*In definitiva, come evidenziato dal consulente interpellato dall'odierno ricorrente, il giudizio espresso dalla Commissione di concorso de quo, nel senso di ritenere corretta solo la risposta "any" e conseguentemente errata la risposta "much" è evidentemente illegittimo e s'invoca sin d'ora l'intervento correttivo dell'On.le Collegio adito attraverso il potere di annullamento.*

Ove ciò, accadesse, all'odierno ricorrente andrebbe attribuito un punteggio di 0,50 (per la risposta esatta al pari di "any") + 0,15 (punteggio sottratto per la risposta sbagliata) con conseguente ricalcolo del punteggio finale non più in 24,40 ma in 25,05.

**I.2.** In secondo luogo, sempre in favore della illegittimità della decisione di ritenere non corretta la risposta "much" in relazione al quesito n. 53 sia concesso evidenziare che la risposta scelta dal ricorrente è altresì espressamente prevista in noti manuali di grammatica (cfr. **doc. all. n. 4**) sui quali lo stesso ha esercitato la pratica e la preparazione anche per la partecipazione al concorso in questione.

In tali testi ad esempio, abbinano alla parola "rice" (riso) "is there much rice left" ovvero, è rimasto molto riso? O alla stessa parola "milk" è indicato proprio l'utilizzo di "much" donde l'odierno ricorrente ha scelto una risposta grammaticalmente corretta.

Invero, anche in ambito amministrativo, i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione devono essere improntati al rispetto del principio della buona fede, così come previsto con l'ultima modifica normativa ad opere del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. d.l. semplificazioni), conv. in l. con modif. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 dell'art. 1 della l. n. 241/1990, che li ha fissati, al comma 2 bis, quali principi generali, immanenti nel sistema anche all'interno del procedimento amministrativo (ex multis cfr. **T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 5 gennaio 2021, n. 34**). La tutela dell'affidamento e il principio della buona fede, che in via generale, dunque, devono essere osservati anche dalla pubblica amministrazione nell'attuazione del rapporto obbligatorio, devono trovare applicazione anche in una fattispecie, come quella in esame, **dove è evidente l'opinabilità della scelta, in virtù della citata regola grammaticale linearmente espressa nel parere del consulente di parte interpretato dall'odierno ricorrente e riconosciuto anche da un noto manuale di studio, conseguentemente si chiede – anche a fronte dello scarto minimo (0,30) rispetto alla soglia di 3,5/5 – che il citato giudizio sia annullato con ammissione all'orale dell'odierno ricorrente.**

In definitiva, non v'è chi non veda, infatti, l'evidente sproporzione tra l'opinabilità della regola grammaticale in questione, lo scarto minimo che separa l'odierno ricorrente per accedere all'orale e la decisione di escludere dal concorso l'odierno ricorrente che pur ha superato abbondantemente la soglia di 21/30.

In ragion di ciò, si chiede l'annullamento nei limiti dell'interesse degli atti impugnati.

\* \* \*

**II. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994 DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO – VIOLAZIONE DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO – CONTRADDITTORIETA' – ILLOGICITA' MANIFESTA – ARBITRARIETA'.**

**II.1.** L'art. 7 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 prescrive unicamente che conseguono l'ammissione al colloquio orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Nello specifico caso in esame, il Bando di concorso, all'art. 7 ha fissato oltre a quest'ultima soglia si 21/30 altri tre ulteriore sbarramenti.

Ai sensi del successivo punto 3, dell'art. 7 del Bando in questione è stato altresì ulteriormente specificato che la prova si intenderà superata, ove il candidato avrà raggiunto o superato anche le seguenti soglie di sbarramento: 14/20 per la prima parte della prova; 3,5/5 per la seconda parte della prova; **3,5/5 per la terza parte della prova inglese.**

Senonchè, sempre sotto il profilo fattuale, è accaduto che nel complesso l'odierno ricorrente ha conseguito il voto finale **di 24,40/30 tuttavia è stato escluso in virtù del mancato superamento della soglia di 3,5/5 prevista per l'inglese.**

Ciò posto, l'esclusione è illegittima, in via propria e derivata, anche quale conseguenza dell'illegittimità dell'art. 7, punto 3, del Bando di concorso per palese violazione dell'art. 7 del citato d.P.R. n. 487 del 1994.

(i) In primo luogo, l'art. 7 del d.P.R. n. 487/1994 prevede, testualmente, che "Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente". Nessun altro ulteriore sbarramento è definito dalla disposizione in questione.

(ii) In secondo luogo, per quel che qui rileva, e con riferimento alla specifica posizione dell'odierno ricorrente, si censura l'ulteriore soglia di 3,5/5 prevista per l'inglese sotto il profilo dell'eccesso di potere per evidente sviamento di tale previsione, contraddittoria e sproporzionata in ragione dell'elevato grado di conoscenza della lingua inglese

*richiesto in relazione al profilo professionale in concorso: funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.*

*Ebbene, sul punto, è lo stesso art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 a prevedere espressamente, una stretta relazione tra livelli di conoscenza che devono essere saggiti nell'ambito del concorso e la professionalità, intesa quale specifica attività alla quale sarà destinato l'eventuale vincitore del concorso pubblico una volta entrato nei ruoli della p.A..*

*Sul punto, infatti, l'art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, testualmente, prevede che: "Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, **sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando**, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica".*

*L'art. 37 del d.lgs. n. 165 del 2001 (pur prima della sua novella ad opera dell'art. 17 della l. n. 124 del 2015, che ne ha reso più esplicito il principio) ha autorizzato le pubbliche amministrazioni a qualificare nei propri concorsi la conoscenza in discorso (come pure quella della competenze informatiche) come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame ovvero come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale.*

*Sul punto, la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 21-04-2020) 22-06-2020, n. 3975) ha previsto, testualmente, "soccorre in tal senso, il precedente costituito da Cons. Stato n. -OMISSIS- secondo il quale "Dal combinato disposto degli artt. 37 e 1, co. 2, D.Lgs. n. 165 del 2001 cit. emerge, infatti, che:*

*a) a decorrere dal primo gennaio 2000 tutte le amministrazioni pubbliche (statali, autonome, regionali, locali ecc.) sono tenute, in sede di redazione dei bandi di concorso, a contemplare la conoscenza di almeno una lingua straniera e delle applicazioni ed apparecchiature informatiche basiche;*

*b) nel silenzio delle disposizioni primarie, i bandi possono prevedere che l'accertamento di tali conoscenze costituisca parte integrante delle prove di esame, ovvero che venga in rilievo quale requisito di ammissione al concorso;*

*c) per il solo personale statale, dirigente e non, è previsto che siano emanate disposizioni regolamentari che disciplinino le modalità di accertamento, i livelli di conoscenza e gli eventuali casi di esonero;*

***d) in ogni caso, la mancata emanazione di tali disposizioni regolamentari non pregiudica la possibilità che i bandi dispongano direttamente le modalità di accertamento ed i livelli delle conoscenze in questione".***

*Ciò posto, nello specifico caso in esame, i livelli richiesti delle relative conoscenze nella lingua inglese, così come fissati nelle prove somministrate all'odierno ricorrente, sono evidentemente sproporzionati ed irragionevoli rispetto alla specifica attività alla quale sarà destinato l'eventuale vincitore del concorso pubblico una volta entrato nei ruoli della p.A. donde anche per questa ulteriore ragione se ne chiede l'annullamento del provvedimento di esclusione dell'odierno ricorrente poiché viziato in via diretta e derivata dall'illegittimità della stessa clausola del Bando che ha previsto questa particolare modalità di accertamento delle competenze.*

*(iii) In terzo luogo, la soglia fissata in 3,5/5 è altresì illegittima perché oltre porre l'asticella troppo in alto, come or ora evidenziato rispetto alla specifica funzione dell'unità di personale che si sta selezionando con il concorso in questione, è intrinsecamente illogica ed irragionevole.*

*In altri termini, l'odierno ricorrente non è stato ammesso alla prova orale in quanto non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento prevista per la lingua inglese di 3,5/5 e fissata dall'art. 7, comma 3, del Bando di concorso in questione.*

*Egli pur avendo risposto correttamente a 7 quesiti su 10 previsti per l'inglese ed avendo, quindi, dimostrato una conoscenza della lingua inglese ampiamente superiore alla sufficienza, non ha raggiunto la ridetta soglia minima richiesta ai fini del complessivo superamento della prova scritta.*

*Il ricorrente è stato ingiustamente penalizzato per uno scarto di **-0,30** punti rispetto al punteggio soglia davvero insignificante.*

**II.2.** *In ragione di ciò, si domanda che l'esclusione dell'odierno ricorrente dalla procedura de qua sia annullata poiché viziata in via diretta e derivata dall'illegittimità dell'art. 7, punto 3, del Bando di concorso in questione.*

**\* \* \***

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

*D'immediata percezione è, alla stregua di tutti i profili di illegittimità finora illustrati, la sussistenza del fumus boni juris.*

*Evidente è, altresì, il periculum in mora, che subisce il ricorrente ingiustamente pretermesso nell'assunzione: il danno grave ed irreparabile è in re ipsa, se solo si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce,*



per il dott. **GIUSEPPE ELIA** una definitiva ed ingiusta preclusione all'accesso all'orale con conseguente impossibilità di risultare il vincitore del concorso in oggetto.

In ragione di ciò, **si domanda l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente alla prova orale.**

Si chiede, ove compatibile con i carichi di lavoro del Collegio, di introitare la causa per la decisione in forma semplificata (art. 60 c.p.a.).

### **P.Q.M.**

il dott. **GIUSEPPE ELIA**, come in atti ut supra rappresentato e difeso, nei limiti dell'interesse, previa concessione di idonea misura cautelare, chiede l'annullamento degli atti impugnati della procedura concorsuale de qua.

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine agli onorari ed alle spese di giudizio oltre accessori di legge.

Ai fini del C.U. si verserà il relativo contributo previsto dalla legge di € 325,00.

Bari – Roma, lì 14 dicembre 2021

(Prof. avv. Ignazio Lagrotta)

(avv. Emilia Straziuso)

(avv. Paolo Clemente)


## **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

### **DEL LAZIO – SEDE DI ROMA**

#### **MOTIVI AGGIUNTI**

#### **NEL GIUDIZIO N.R.G. 13154/2021**

per il dott. **GIUSEPPE ELIA** (C.F. LEIGPP86P03A662I), nato a Bari (BA) il 3 settembre 1986 ed residente in Bitonto (BA), alla Via Giuseppe Garibaldi, n. 36, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dal prof. avv. Ignazio Lagrotta (PEC: lagrotta.ignazio@avvocatibari.legalmail.it – C.F. LGR GNZ 69P 14G 942M), dall'avv. Emilia



*Straziuso (PEC: straziuso.emilia@avvocatibari.legalmail.it – C.F. STR MLE 71S 56G 942P) e dall'avv. Paolo Clemente (PEC: p.clemente@legalmail.it - C.F. CLM PLA 84D 19F 052R), che espressamente autorizzano le comunicazioni al n. fax 080/5751908, ai fini del presente giudizio domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: lagrotta.ignazio@avvocatibari.legalmail.it e solo in caso di malfunzionamento di quest'ultimo indirizzo p.e.c. presso lo Studio del primo in Roma (RM) alla Via Lovanio, n. 16 sc. B), come da mandato in calce ex art. 24 c.p.a. all'atto introduttivo del giudizio N.R.G. 13154/2021;*

**(ricorrente)**

**c o n t r o**

- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore;
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore;
- **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM** in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore;
- **FORMEZ PA** in persona del legale rappresentante pro tempore; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Generale dello Stato;

**(amministrazione resistenti)**

**per l'annullamento, previa sospensiva,**

**nei limiti dell'interesse azionato dal ricorrente**

*quanto al presente ricorso per motivi aggiunti: dell'atto del 14 giugno 2022, m\_dg.DOG.14/06/2022.0008810.ID, di approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilatrecentoventinove posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta, (G.U. n. 59 del 26 luglio 2019), di cui n. 2242 (duemiladuecentoquarantadue) funzionari giudiziari da*

**22**

*inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, n. 39 (trentanove) funzionari amministrativi da inquadrare nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, n. 20 (venti) funzionari dell'organizzazione e delle relazioni da inquadrare nei ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e n. 28 (ventotto) funzionari dell'organizzazione da inquadrare nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (codici concorso F/MG e FO/MG);*

***e per la declaratoria***

*del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato vincitore del concorso in questione avendo superato le prove orali;*

***nonché per l'annullamento***

**degli atti di seguito emarginati ed impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio N.R.G. 13154/2021**

- *nei limiti dell'interesse dell'odierno ricorrente, dell'elenco, pubblicato in data 15 ottobre 2021, dei candidati ammessi alle prove orali del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2329 posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta" nella parte in cui non contiene anche il suo nominativo e della decisione della Commissione di concorso de qua di escluderlo per inidoneità dalla selezione pubblica de qua;*
- *di ogni comunicazione inviata all'odierno ricorrente relativa all'esclusione dal concorso de quo;*
- *ove occorra, nei limiti dell'interesse, del quesito a risposta multipla contraddistinto dal **n. 53** avente il seguente contenuto: "is there ... milk left?" e delle tre risposte "**any**" "**many**" e "**much**" per la non univocità delle risposte indicare in quanto almeno due appaiono manifestamente corrette; nello specifico, in relazione sempre a tale quesito della decisione della Commissione di concorso de qua di ritenere inesatta la risposta "**much**";*
- *ove occorrer possa, e nei limiti dell'interesse, dell'art. 7, rubricato "Prova scritta", del Bando di concorso in questione; nello specifico dell'art. 7, punto 3, del Bando di concorso de quo nella parte in cui*

*prevede, testualmente, che: “La prova, che sarà gestita con procedura analoga a quella della preselettiva, si intende superata se saranno raggiunti i seguenti punteggi minimi: - 14/20 per la prima parte della prova; - 3,5/5 per la seconda parte della prova; - **3,5/5 per la terza parte della prova**”;*

- *ove occorra, nei limiti dell’interesse, per l’annualamento e/o invalidazione del Regolamento ex art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 di cui all’art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 ove sono stati stabiliti i livelli di conoscenza della lingua inglese, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando di concorso in questione;*
- *ove occorra, sempre nei limiti dell’interesse, dei verbali della Commissione di concorso, allo stato non conosciuti, della seduta nel quale si è proceduto alla correzione dell’elaborato della prova scritta dell’odierno ricorrente;*
- *di tutti gli altri atti presupposti e connessi, anche se non conosciuti, direttamente collegati e/o conseguenti ai provvedimenti impugnati con espressa riserva di motivi aggiunti;*
- *nonché del diniego implicito formatosi sull’istanza in autotutela dell’11 novembre 2021.*

### ***e per la declaratoria***

*del diritto dell’odierno ricorrente ad essere ritenuto idoneo e ad essere ammesso alle prove orali del concorso in questione.*

**.\*.\*.\*.\***

### **ULTERIORI PREMESSE IN FATTO**

- 1.** *Sono noti i fatti di causa già esaustivamente rappresentati nel ricorso che qui si abbiamo per richiamati e trasfusi.*
- 2.** *L’odierno deducente con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha impugnato l’esito della prova selettiva scritta chiedendo l’ammissione, con riserva, alla prova orale.*
- 3.** *La richiesta misura cautelare è stata concessa e, con ordinanza cautelare n. 177/2022 del 14 gennaio 2022, ampiamente motivata, che lascia presagire il buon esito finale del ricorso, codesto Ecc.mo TAR ha così statuito: “la prospettazione del ricorrente in ordine alla possibilità di più risposte esatte in merito al quesito n. 53 **appare plausibile**, anche alla luce della documentazione prodotta (non oggetto*

di specifica contestazione da parte dell'Amministrazione resistente) **che supporta la tesi della correttezza della risposta fornita dal candidato al quesito in discussione**".

4. In virtù di tale ordinanza è stato tutelato "l'interesse del ricorrente alla prosecuzione dell'iter selettivo".

5. L'odierno ricorrente, in esecuzione dell'ordinanza, ha nel frattempo sostenuto la prova orale con esito positivo (cfr. doc. n. 1 dell'Indice n. 6 del 7 marzo 2022) **tuttavia in maniera del tutto inspiegabilmente non è stato inserito nella graduatoria definitiva validata dal RIPMA e approvata dal Ministero della Giustizia in data 14 giugno 2022** (cfr. doc. n. 1 dell'Indice n. 7 del 23 giugno 2022).

6. Con istanza di annullamento in autotutela del 16 giugno 2022 (cfr. doc. n. 2 dell'Indice n. 7 del 23 giugno 2022) è stato richiesto all'Amministrazione odierna resistente di rivedere tale decisione dando corretta e piena esecuzione al citato dictum cautelare; tuttavia quest'ultima richiesta è rimasta priva di ogni riscontro.

In data 23 giugno 2022, pertanto, si è proceduto alla notifica di un'istanza, ai sensi dell'art. 59 c.p.a., per la integrale e corretta esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 177/2022, con richiesta di decreto inaudita altera parte in ragione della circostanza che il mancato inserimento in graduatoria precludeva all'odierno ricorrente di poter indicare la preferenza delle sedi in base alla posizione assunta in graduatoria come previsto dagli art. 11, comma 4, e 14, comma 3, del Bando di concorso in questione.

7. Con decreto n. 4082/2022 del 24 giugno 2022 il Presidente Roberto Politi ha accolto la richiesta di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. disponendo l'ammissione del ricorrente alla indicazione delle sedi in ordine di preferenza.

8. Ciononostante, ad oggi, in manifesta violazione della statuizione di codesto Ecc.mo TAR non è stata consentito al ricorrente di poter procedere alla scelta della sede attraverso la procedura telematiche che si è aperta il 1° luglio u.s. e si chiuderà il 12 luglio 2022.

9. Nel contempo, al fine di mantenere l'interesse al ricorso si è reso necessario impugnare, per illegittimità propria e derivata, la graduatoria finale del concorso, e l'odierno ricorrente, visto il gran numero di potenziali contronteressati, ha chiesto l'autorizzazione a procedere con pubblici proclami.

10. Con decreto n. 4901/2022 è stata concessa l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso ed, eventualmente, dei motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti.

11. Tutto ciò premesso e considerato, nelle more della notificazione per pubblici proclami, si procede all'impugnazione della graduatoria finale illegittima in via propria e derivata per i seguenti

### **MOTIVI IN DIRITTO**

\* \* \*

**LBIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2 BIS, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE, CORRETTEZZA E LEALE COLLABORAZIONE TRA CITTADINO E P.A. – VIOLAZIONE DELL'ART. 1175 E 1375 C.C. -**

26

**VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO DEGLI ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO PUBBLICO IN QUESTIONE - ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO – CONTRADDITTORIETA’ – ILLOGICITA’ MANIFESTA – ARBITRARIETA’ – ILLEGITTIMITA’ PROPRIA E DERIVATA (1° MOTIVO DI RICORSO).**

*I.1. L’odierno ricorrente non è stato ammesso alla prova orale in quanto non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento prevista per la lingua inglese di 3,5/5 e fissata dall’art. 7, comma 3, del Bando di concorso in questione.*

*Egli pur avendo risposto correttamente a 7 domande su 10 previste per la lingua inglese (avendone omessa una sola risposta e sbagliate due) non ha raggiunto la soglia minima richiesta per il superamento della prova scritta.*

*Il punteggio finale totalizzato in inglese è stato di 3,20 con uno scarto di appena **0,30** rispetto al punteggio soglia.*

*I.1.1. A tal proposito, ai fini del contestualizzazione dell’interesse dell’odierno ricorrente alla proposizione del presente motivo e della prova di resistenza è utile evidenziare, sin d’ora, che è sufficiente che la risposta al quesito n. 53 sia considerata corretta per consentire al ricorrente di superare la soglia di sbarramento con conseguente ammissione all’orale.*

*Ebbene, più nello specifico, con riferimento al quesito a risposta multipla n. 53 del questionario sottoposto all’odierno ricorrente, preme evidenziare sin d’ora, che quest’ultimo, così come formulato, è sicuramente ambiguo in quanto consente, oltre alla risposta individuata come corretta dalla Commissione di concorso, di ritenere corretta anche un’ulteriore risposta che è proprio quella scelta dall’odierno ricorrente!*

*In buona sostanza, il quesito n. 53 relativo alla lingua inglese, sottoposto il giorno 13 ottobre 2021, I turno delle 8.30 a.m. (cfr. **doc. all. n. 2**) ha chiesto all’odierno ricorrente di completare la seguente*

frase interrogativa, testualmente, “is there ... milk left?”, scegliendo tra le seguenti tre soluzioni: **“any”**, **“many”** e **“much”**.

**Ad avviso della Commissione di concorso de qua era da ritenersi corretta la sola risposta: “any”.**

L’odierno ricorrente ha indicato la risposta **“much”** e tale risposta è stata considerata inesatta.

Sennochè, come evidenziato anche con istanza in autotutela dell’11 novembre 2021, l’odierno ricorrente contesta la decisione della commissione in quanto la previsione della sola risposta “any” come corrente è erronea: **“much”, al pari di “any”, è anch’esso un quantificatore utilizzato nelle frasi negative ed interrogative ed in presenza di sostantivi non numerabili (come milk, tea, sugar, oil, bread, water).** Sul punto, pertanto, deve essere censurato l’evidente difetto di istruttoria e di individuazione della regola grammaticale nello specifico caso in esame da parte dell’Amministrazione resistente de qua per le ragioni di seguito indicate.

Riguardo alla correttezza della risposta data dall’odierno ricorrente è stato interpellato un esperto in materia che ha espresso il seguente motivato parere, testualmente: “Any, many, much sono quantificatori, c.d. “quantifiers”, cioè parole anteposte ad un sostantivo per dare delle informazioni riguardo alla quantità e rispondo alla domanda “quanto”? e “quanti”? Essi sono molteplici e, quindi, risulta difficile utilizzarli, soprattutto se possiedono significati simili. Alcuni denotano grandi quantità, piccole quantità altra la sufficienza e le quantità indefinite. Il loro utilizzo varia in base al sostantivo che precedono se numerabili (countable) o non numerabile (uncountable). I countable sono i sostantivi numerabili, cioè quelli che si possono contare, davanti ai quali si può mettere un numero; gli uncountables sono i sostantivi non numerabili, cioè quelli che non si possono contare, davanti ai quali, invece, non si può mettere un numero come riso, latte, zucchero, ecc. Del latte (milk) si possono contare i litri o i bicchieri ma non il latte come liquido.

Any lo si utilizza abbinato a sostantivi sostantivi non numerabile o anche numerabile e plurali, in frasi negative e interrogative. Al pari di any anche much è usato nelle frasi negative o interrogative ma solo con riferimento a sostantivi non numerabile (uncountables) come milk, rice, hope (is there much hope? C’è

*molta speranza? is there much information? Ci sono molte informazioni?) Invece, many è usato nelle frasi interrogative con sostantivi numerabili (countables) al plurale.*

*Alla luce di quanto affermato applicando le su esposte coordinate grammaticali al quesito in oggetto (53) deve concludersi che a completamento della domanda “is there ... milk left? **può essere abbinata quale risposta corretta sia “any” sia “much”, di certo non “many” non essendo il latte un sostantivo numerabile. (...)** (cfr. parere del 18 ottobre 2021, del Consulente di parte, docente di lingua inglese nonché esaminatrice Cambridge).*

*In definitiva, come evidenziato dal consulente interpellato dall'odierno ricorrente, il giudizio espresso dalla Commissione di concorso de quo, nel senso di ritenere corretta solo la risposta “any” e conseguentemente errata la risposta “much” è evidentemente illegittimo e s'invoca sin d'ora l'intervento correttivo dell'On.le Collegio adito attraverso il potere di annullamento.*

*Ove ciò, accadesse, all'odierno ricorrente andrebbe attribuito un punteggio di 0,50 (per la risposta esatta al pari di “any”) + 0,15 (punteggio sottratto per la risposta sbagliata) con conseguente ricalcolo del punteggio finale non più in 24,40 ma in 25,05.*

**I.2.** *In secondo luogo, sempre in favore della illegittimità della decisione di ritenere non corretta la risposta “much” in relazione al quesito n. 53 sia concesso evidenziare che la risposta scelta dal ricorrente è altresì espressamente prevista in noti manuali di grammatica (cfr. **doc. all. n. 4**) sui quali lo stesso ha esercitato la pratica e la preparazione anche per la partecipazione al concorso in questione.*

*In tali testi ad esempio, abbinano alla parola “rice” (riso) “is there much rice left” ovvero, è rimasto molto riso? O alla stessa parola “milk” **è indicato proprio l'utilizzo di “much” donde l'odierno ricorrente ha scelto una risposta grammaticalmente corretta.***

*Invero, anche in ambito amministrativo, i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione devono essere improntati al rispetto del principio della buona fede, così come previsto con l'ultima modifica normativa ad opere del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. d.l. semplificazioni), conv. in l. con modif. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 dell'art. 1 della l. n. 241/1990, che li ha fissati, al comma 2 bis, quali*

*principi generali, immanenti nel sistema anche all'interno del procedimento amministrativo (ex multis cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 5 gennaio 2021, n. 34). La tutela dell'affidamento e il principio della buona fede, che in via generale, dunque, devono essere osservati anche dalla pubblica amministrazione nell'attuazione del rapporto obbligatorio, devono trovare applicazione anche in una fattispecie, come quella in esame, dove è evidente l'opinabilità della scelta, in virtù della citata regola grammaticale linearmente espressa nel parere del consulente di parte interpretato dall'odierno ricorrente e riconosciuto anche da un noto manuale di studio, conseguentemente si chiede – anche a fronte dello scarto minimo (0,30) rispetto alla soglia di 3,5/5 – che il citato giudizio sia annullato con ammissione all'orale dell'odierno ricorrente.*

*In definitiva, non v'è chi non veda, infatti, l'evidente sproporzione tra l'opinabilità della regola grammaticale in questione, lo scarto minimo che separa l'odierno ricorrente per accedere all'orale e la decisione di escludere dal concorso l'odierno ricorrente che pur ha superato abbondantemente la soglia di 21/30.*

*In ragione di ciò, si chiede l'annullamento nei limiti dell'interesse degli atti impugnati.*

\* \* \*

**II.BIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994 DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO – VIOLAZIONE DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO – CONTRADDITTORIETA' – ILLOGICITA' MANIFESTA – ARBITRARIETA' - ILLEGITTIMITA' PROPRIA E DERIVATA (II° MOTIVO DI RICORSO).**

**II.1.** L'art. 7 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 prescrive unicamente che conseguono l'ammissione al colloquio orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

Nello specifico caso in esame, il Bando di concorso, all'art. 7 ha fissato oltre a quest'ultima soglia si 21/30 altri tre ulteriore sbarramenti.

Ai sensi del successivo punto 3, dell'art. 7 del Bando in questione è stato altresì ulteriormente specificato che la prova si intenderà superata, ove il candidato avrà raggiunto o superato anche le seguenti soglie di sbarramento: 14/20 per la prima parte della prova; 3,5/5 per la seconda parte della prova; **3,5/5 per la terza parte della prova inglese.**

Senonchè, sempre sotto il profilo fattuale, è accaduto che nel complesso l'odierno ricorrente ha conseguito il voto finale **di 24,40/30 tuttavia è stato escluso in virtù del mancato superamento della soglia di 3,5/5 prevista per l'inglese.**

Ciò posto, l'esclusione è illegittima, in via propria e derivata, anche quale conseguenza dell'illegittimità dell'art. 7, punto 3, del Bando di concorso per palese violazione dell'art. 7 del citato d.P.R. n. 487 del 1994.

(i) In primo luogo, l'art. 7 del d.P.R. n. 487/1994 prevede, testualmente, che "Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente".

Nessun altro ulteriore sbarramento è definito dalla disposizione in questione.

(ii) In secondo luogo, per quel che qui rileva, e con riferimento alla specifica posizione dell'odierno ricorrente, si censura l'ulteriore soglia di 3,5/5 prevista per l'inglese sotto il profilo dell'eccesso di potere per evidente sviamento di tale previsione, contraddittoria e sproporzionata in ragione dell'elevato grado di conoscenza della lingua inglese richiesto in relazione al profilo professionale in concorso: funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.

Ebbene, sul punto, è lo stesso art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 a prevedere espressamente, una stretta relazione tra livelli di conoscenza che devono essere saggiti nell'ambito del concorso e la

*professionalità, intesa quale specifica attività alla quale sarà destinato l'eventuale vincitore del concorso pubblico una volta entrato nei ruoli della p.A..*

*Sul punto, infatti, l'art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, testualmente, prevede che: "Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, **sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando**, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica".*

*L'art. 37 del d.lgs. n. 165 del 2001 (pur prima della sua novella ad opera dell'art. 17 della l. n. 124 del 2015, che ne ha reso più esplicito il principio) ha autorizzato le pubbliche amministrazioni a qualificare nei propri concorsi la conoscenza in discorso (come pure quella della competenze informatiche) come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame ovvero come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale.*

*Sul punto, la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 21-04-2020) 22-06-2020, n. 3975) ha previsto, testualmente, "soccorre in tal senso, il precedente costituito da Cons. Stato n. -OMISSIS- secondo il quale "Dal combinato disposto degli artt. 37 e 1, co. 2, D.Lgs. n. 165 del 2001 cit. emerge, infatti, che:*

- a) a decorrere dal primo gennaio 2000 tutte le amministrazioni pubbliche (statali, autonome, regionali, locali ecc.) sono tenute, in sede di redazione dei bandi di concorso, a contemplare la conoscenza di almeno una lingua straniera e delle applicazioni ed apparecchiature informatiche basiche;*
- b) nel silenzio delle disposizioni primarie, i bandi possono prevedere che l'accertamento di tali conoscenze costituisca parte integrante delle prove di esame, ovvero che venga in rilievo quale requisito di ammissione al concorso;*
- c) per il solo personale statale, dirigente e non, è previsto che siano emanate disposizioni regolamentari che disciplinino le modalità di accertamento, i livelli di conoscenza e gli eventuali casi di esonero;*

*d) in ogni caso, la mancata emanazione di tali disposizioni regolamentari non pregiudica la possibilità che i bandi dispongano direttamente le modalità di accertamento ed i livelli delle conoscenze in questione".*

*Ciò posto, nello specifico caso in esame, i livelli richiesti delle relative conoscenze nella lingua inglese, così come fissati nelle prove somministrate all'odierno ricorrente, sono evidentemente sproporzionati ed irragionevoli rispetto alla specifica attività alla quale sarà destinato l'eventuale vincitore del concorso pubblico una volta entrato nei ruoli della p.A. donde anche per questa ulteriore ragione se ne chiede l'annullamento del provvedimento di esclusione dell'odierno ricorrente poiché viziato in via diretta e derivata dall'illegittimità della stessa clausola del Bando che ha previsto questa particolare modalità di accertamento delle competenze.*

*(iii) In terzo luogo, la soglia fissata in 3,5/5 è altresì illegittima perché oltre porre l'asticella troppo in alto, come or ora evidenziato rispetto alla specifica funzione dell'unità di personale che si sta selezionando con il concorso in questione, è intrinsecamente illogica ed irragionevole.*

*In altri termini, l'odierno ricorrente non è stato ammesso alla prova orale in quanto non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento prevista per la lingua inglese di 3,5/5 e fissata dall'art. 7, comma 3, del Bando di concorso in questione.*

*Egli pur avendo risposto correttamente a 7 quesiti su 10 previsti per l'inglese ed avendo, quindi, dimostrato una conoscenza della lingua inglese ampiamente superiore alla sufficienza, non ha raggiunto la ridetta soglia minima richiesta ai fini del complessivo superamento della prova scritta.*

*Il ricorrente è stato ingiustamente penalizzato per uno scarto di **-0,30** punti rispetto al punteggio soglia davvero insignificante.*

**II.2.** *In ragione di ciò, si domanda che l'esclusione dell'odierno ricorrente dalla procedura de qua sia annullata poiché viziata in via diretta e derivata dall'illegittimità dell'art. 7, punto 3, del Bando di concorso in questione.*

### **III. VIOLAZIONE DELL'ORDINE DEL GIUDICE – VIOLAZIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE – ELUSIONE E NON CORRETTA ESECUZIONE**



**DELL'ORDINANZA N. 177/2022 - VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241.**

*Il mancato inserimento in graduatoria dell'odierno ricorrente rileva anche come profilo autonomo di ulteriore illegittimità della graduatoria finale per i motivi enucleati in rubrica.*

**III.I** *Il dott. GIUSEPPE ELLA a seguito dell'ordinanza n. 177 del 14 gennaio 2022 di codesto Ecc.mo TAR (cfr. doc. n. 3 dell'Indice n. 7 del 23 giugno 2022) è stato ammesso con riserva allo svolgimento della prova orale, come da convocazione a mezzo pec protocollo U-005612/2022 del 20/01/2022 (cfr. doc. n. 4 dell'Indice n. 7 del 23 giugno 2022).*

*In data 11 febbraio 2022 alle ore 9 l'odierno istante ha sostenuto, con esito positivo, la prova orale conseguendo un punteggio pari a 25/30 superando, dunque, la soglia minima di 21/30 (cfr. doc. n. 5 dell'Indice n. 7 del 23 giugno 2022).*

*Il punteggio complessivo raggiunto dal Dott. Elia è, pertanto, di 50,05 e gli consente di essere annoverato tra i vincitori del concorso collocandosi tra il 1629° ed il 1638° posto in graduatoria (prova scritta 25,05, con il riconoscimento della domanda corretta oggetto del giudizio, e 25 prova orale).*

*A tutti gli effetti, quindi, l'odierno ricorrente ha un interesse giuridicamente qualificato a figurare tra i vincitori del concorso in questione nella graduatoria definitiva ed altresì a vedersi conteggiata la risposta ritenuta corretta con l'ordinanza cautelare in questione che deve assicurare interinalmente gli effetti della decisione finale onde evitare il cristallizzarsi di una situazione incompatibile con il successivo accoglimento del ricorso.*

**III.II.** *Ciò nonostante, il nominativo dell'odierno istante non è stato inserito inspiegabilmente nella graduatoria definitiva validata dal RIPMA e approvata dal Ministero della Giustizia in data 14 giugno 2022.*

*Con tale scelta, altresì, viene precluso all'odierno istante la possibilità di poter godere, in relazione alla posizione guadagnata in graduatoria, di esercitare la preferenza espressa nella scelta della sede all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, così come previsto dagli art. 11, comma 4, e 14, comma 3, del Bando di concorso in questione.*

*Sul punto, infatti, l'art. 11, comma 4, del Bando di concorso in questione, rubricato "Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso" prevede, testualmente, che "Le sedi per i diversi contingenti messi a concorso con il presente bando saranno conferite ai vincitori con modalità che verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3".*

- *l'art. 14, comma 3, del Bando di concorso in questione, rubricato "Assunzione in servizio" che dispone, testualmente, che: "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verrà instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno ai sensi dell'articolo 1 del presente bando, sulla base della preferenza espressa dai vincitori secondo l'ordine delle graduatorie finali di merito di cui all'articolo 11".*

*Ciò posto, la decisione assunta dall'Amministrazione odierna resistente di non inserire anche il nominativo dell'odierno ricorrente nella graduatoria definitiva è palesemente illegittima oltre che manifestamente ingiusta e deve essere censurata in relazione ai profili di seguito indicati.*

**III.II.a** *In primo luogo, il mancato inserimento del nominativo dell'odierno istante nella graduatoria finale rappresenta una decisione amministrativa illegittima, così come insegna la giurisprudenza della giustizia amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 3925) ed è ingiusta poiché consente a candidati che hanno conseguito un punteggio inferiore di poter aspirare a coprire una delle sedi di preferenza da egli espressa all'atto della domanda di partecipazione.*

*L'Amministrazione odierna resistente in ottemperanza a quanto statuito dalla citata Ordinanza cautelare avrebbe potuto e dovuto inserirlo immediatamente nella graduatoria definitiva con il correlato punteggio comprensivo della domanda sulla cui correttezza codesto On.le Collegio adito ha già statuito in senso positivo con il provvedimento cautelare oggetto del presente ricorso*

*Provvedimento quest'ultimo sul quale si è tra l'altro formato il giudicato cautelare a seguito della mancata proposizione del relativo appello cautelare ex art. 62 c.p.a..*

*Viceversa con il mancato inserimento dell'odierno ricorrente nella graduatoria definitiva l'Amministrazione dimostra fattualmente di non solo di condividere il citato decisum cautelare ma anche con l'esclusione dalla graduatoria definitiva validata ed approvata in data 14 giugno anche di averlo violato apertamente.*

*Si chiede pertanto all'On.le Collegio adito voglia ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione entro un termine congruo al citato provvedimento cautelare, anche con la nomina ove occorra di un Commissario ad acta che a questi si sostituisca in caso di inerzia, mediante l'immissione anche dell'odierno ricorrente tra i soggetti vincitori indicati nella graduatoria definitiva al fine di poter esercitare il correlato diritto alla scelta della sede e alla costituzione del rapporto di lavoro.*

*In concreto, si chiede l'inserimento in graduatoria dell'odierno ricorrente nella posizione utile discendente dal conteggio anche della risposta ritenuta corretta dall'Ordinanza cautelare del quale si chiede oggi l'esecuzione mediante l'attribuzione del punteggio alla prova scritta che diventa di 25,05 e che sommato al punteggio della prova orale di 25 determina il punteggio complessivo di 50,05 e con conseguente invito alla scelta della sede e alla costituzione del rapporto di lavoro.*

**III.II.b.** *In secondo luogo, proprio in relazione a quest'ultimo profilo, gli interessi dell'Amministrazione odierna resistente sarebbero comunque contemperati, in ogni caso, con l'inserimento dell'odierno ricorrente in graduatoria e con la convocazione alla firma del relativo contratto che recasse, verbatim, "la clausola risolutiva espressa per il caso di esito negativo del giudizio di merito (viceversa, in caso di mancato conferimento, andrà esplicitato il motivo di tale diniego) (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 3925).*

*Ne consegue che la graduatoria finale va annullata, in parte qua, anche per tali motivi.*

## **ISTANZA CAUTELARE**

*Con il presente atto si chiede l'adozione di un provvedimento cautelare con il quale si disponga l'inserimento in graduatoria del ricorrente con conseguente possibilità di poter procedere alla indicazione delle sede in ordine di preferenza.*

*Giova inoltre osservare, che permane tutt'ora il pericolo di danno grave ed irreparabile che ha imposto l'adozione della misura cautelare in quanto il nominativo dell'odierno istante nella graduatoria finale non è presente alla stregua di una vera e propria nuova esclusione dello stesso con conseguente preclusione della possibilità di poter essere assunto, seppur con clausola risolutiva espressa nelle more della definizione del giudizio.*

*Inoltre, come già rappresentato in sede di incidente di esecuzione tale stato di cose consente a candidati che hanno conseguito un punteggio inferiore di poter aspirare a coprire una delle sedi di preferenza del ricorrente in spregio alle regole concorsuali.*

*Si manifesta la disponibilità ad una definizione con sentenza semplificata.*

**P.Q.M.**

*il dott. GIUSEPPE ELIA, come in atti ut supra rappresentato e difeso, nei limiti dell'interesse, previa concessione di idonea misura cautelare, chiede l'annullamento degli atti impugnati della procedura concorsuale de qua.*

*Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine agli onorari ed alle spese di giudizio oltre accessori di legge. Ai fini del C.U. si dichiara lo stesso non dovuto, rispetto a quello già versato con il ricorso introduttivo, in quanto con i presenti motivi aggiunti non si realizza un considerevole ampliamento del thema decidendum.*

*Bari – Roma, li 5 luglio 2022*

*(Prof. avv. Ignazio Lagrotta)*

*(avv. Emilia Straziuso)*

(avv. Paolo Clemente)

### AVVISANO INOLTRE CHE

sempre in ossequio a quanto statuito dal Presidente del Sez. IV, del T.A.R. RM, con il decreto n. Reg. Prov. Presid. n. 4901, pubblicato in data 27 marzo 2022, reso nel giudizio N.R.G. 13154/2021, testualmente, che:

*“a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

*b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustiziaamministrativa.It](http://www.giustiziaamministrativa.It) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

***Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:***

*c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;*

***d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;***

*e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti e il presente decreto”;*



## IN RAGIONE DI CIO'

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica dovrà – in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- pubblicare sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e del decreto presidenziale, Sez. VI, TAR RM, n. Reg. Prov. Presid. n. 4901, pubblicato in data 27 marzo 2022, reso nel giudizio N.R.G. 13154/2021 nonché dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del provvedimento in oggetto, individuato con data, numero di ricorso e numero di decreto;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, ed il presente l'avviso;
- iii) dovrà rilasciare ai sottoscritti difensori istanti un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC: **lagrotta.ignazio@avvocatibari.legalmail.it**, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, dei motivi aggiunti, del citato decreto presidenziale del T.A.R. Lazio, Sez. IV e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "*atti di notifica*"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

## AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato:



- 1) il testo integrale del ricorso introduttivo contraddistinto dal N.R.G. 13154/2021;
- 2) dei motivi aggiunti notificati in data 5 luglio 2022;
- 3) del decreto presidenziale n. 4901, pubblicato in data 27 marzo 2022, reso dalla Sez. IV del T.A.R. del Lazio, sede di Roma;
- 4) elenco nominativo dei controinteressati collocati nella graduatoria definitiva del 14 giugno 2022 della procedura concorsuale in questione.

Bari – Roma, li 5 luglio 2022

(Prof. avv. Ignazio Lagrotta)

(avv. Emilia Straziuso)

(avv. Paolo Clemente)